

Giudice Sportivo Nazionale

Decisione n. 2/2018

II GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

AVV. VINCENZO DI SANZO

Esaminati gli atti, ed in particolare il referto arbitrale pervenutomi in data 17/10/2018 in riferimento alla Finale Italiana Coppa Italia (Eccellenza 1^a e 2^a categoria M/F) che si è disputata presso il *Centro Reno Bowling* di Casalecchio di Reno (Bologna) nei giorni 13 e 14 ottobre, via Silvio Pellico 9, ha emesso la seguente decisione.

Con il verbale allegato al referto arbitrale su richiamato l'ufficiale di gara D.A ha squalificato l'atleta M.T. tessera FISB AA ****, "in quanto sorpreso a bere alcool".

Nella data 13/10/2018 l'atleta T.M. ha rilasciato una sua giustificazione di proprio pugno, che è stata allegata al referto arbitrale.

Tanto premesso

Il Giudice Sportivo Nazionale

RITENUTO

istruito il giudizio senza necessità di ulteriore istruttoria per il carattere documentale della vicenda, esaminato il verbale allegato al referto arbitrale, letta la giustificazione a firma dell'atleta T.M, considerato la rituale comunicazione pervenuta nei termini di legge a questo Organo di Giustizia, rientrante per materia nella propria competenza ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Giustizia e Disciplina, adotta la seguente, con contestuali motivi

DECISIONE

E' pacifico e incontestato, per il preciso dettato delle norme comportamentali, tabacco, alcoolici e bevande (norme FISB) contenute nell'art. 2.15.1 del regolamento di gioco, che, è fatto divieto di bere alcoolici o comunque trovarsi in stato di ebbrezza, durante l'intero turno di gioco.

E' altrettanto incontestabile che l'atleta T.M sia stato sorpreso, dall'ufficiale di gara A.D., a consumare alcool durante la gara di Finale di Coppa Italia, con conseguente sua squalifica, giusto il dettato del citato art. 2.15.1 " Per la violazione di queste regole, l'ufficiale di gara, espellerà dal torneo il responsabile della violazione...".

D'altro canto è lo stesso atleta T.M. ad avere confermato l'assunzione di alcool e a nulla vale la giustificazione di "aver assaggiato un goccio di prosecco dal bicchiere di mia moglie che stava a ridosso dell'area di gioco".

Giudice Sportivo Nazionale

Va, in conseguenza, comminata la sanzione a carico del tesserato T.M. della ammonizione con diffida ex art. 18 lett. B del Regolamento di Giustizia e Disciplina per avere violato le norme comportamentali ex art. 2.15.1 del Regolamento di gioco.

P.Q.M.

Dichiara l'atleta T.M. tessera FISB AA **** responsabile della violazione contestata e lo sanziona con l'ammonizione con diffida ex. art. 18 lett. B del Regolamento di Giustizia e Disciplina, e lo informa che, in caso di recidiva nella medesima infrazione, sarà squalificato per le prossime due gare.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma 18 ottobre 2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Vincenzo Di Sanzo